

REGOLAMENTO CONSULTA NAZIONALE DEGLI SPECIALIZZANDI IN MEDICINA DEL LAVORO

(Anno 2015)

Articolo 1: Definizione

Tra i medici in formazione specialistica iscritti alla Società Italiana di Medicina del Lavoro (appresso indicata come "Società") è costituita la "Consulta degli Specializzandi in Medicina del Lavoro" (appresso indicata come "Consulta"), con funzioni consultive e propositive nei confronti degli Organi della Società.

Articolo 2: Composizione

Possono aderire alla Consulta gli iscritti alla Società Italiana di Medicina del Lavoro che ricoprono lo status di medici in formazione specialistica nella disciplina della Medicina del Lavoro.

Articolo 3: Scopi

La Consulta ha lo scopo di:

1. Rappresentare gli iscritti all'interno della Società, promuovendo e tutelando la professionalità dei medici in formazione specialistica;
2. Cooperare con la Società in tutte le iniziative che possono coinvolgere i medici in formazione specialistica, in particolare per proposte concernenti la formazione e crescita professionale e la ricerca scientifica;
3. Stimolare iniziative volte a promuovere la crescita culturale e lavorativa degli Iscritti;
4. Coordinare attività organizzative, formative e di ricerca;
5. Promuovere un confronto tra medici in formazione e specialisti in medicina del lavoro, medici competenti, docenti universitari;
6. Esprimere pareri e giudizi su rilevanti questioni concernenti la formazione specialistica nell'area disciplinare;

Articolo 4: Iniziative

Per raggiungere gli scopi prefissati, la Consulta dovrà:

1. Promuovere l'individuazione di obiettivi e percorsi formativi e di apprendimento specificamente destinati ai medici in formazione specialistica;
2. Favorire la preparazione di progetti di ricerca nei campi di competenza e pertinenza della Medicina del Lavoro;
3. Promuovere periodiche riunioni, congressi e seminari per la presentazione e discussione di argomenti a carattere scientifico, formativo e professionale;
4. Informare periodicamente gli iscritti delle iniziative assunte e delle realizzazioni nell'ambito delle finalità della Consulta;
5. Promuovere ogni altra iniziativa atta a favorire le finalità della Consulta;

Articolo 5: Organi

Sono organi della Consulta:

- a. L'Assemblea Generale della Consulta
- b. Il Direttivo Nazionale della Consulta
- c. L'Ufficio di Segreteria Nazionale della Consulta
- d. Il Coordinatore Nazionale della Consulta

La durata delle cariche interne alla Consulta è biennale

Articolo 6: Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa SIML per l'anno in corso ed è convocata per via informatica almeno una volta l'anno e quando ne ravvisa la necessità il Coordinatore Nazionale.

L'Assemblea Generale è di regola convocata nell'ambito del Congresso Nazionale della Società ed in occasione del Convegno Nazionale delle Scuole di Specializzazione Nuccio Abbate. Le convocazioni dell'Assemblea devono di norma avvenire con almeno otto giorni di preavviso. L'assemblea può agevolare la partecipazione anche a mezzo videoconferenza.

Ogni scuola di specializzazione, sia di sede capofila sia di sede aggregata, può partecipare alle votazioni con un voto che può essere espresso da uno dei medici in formazione eletto presso la scuola medesima in qualità di Rappresentante o da un suo delegato.

L'elezione dei Rappresentanti è indetta dal Coordinatore Nazionale successivamente alla sua elezione ed il suo esito viene da quest'ultimo formalizzata.

Partecipano inoltre a tutte le votazioni, con un singolo voto, il Coordinatore Nazionale della Consulta e ciascun membro dell'Ufficio di Segreteria (in caso un Rappresentante ricopra anche uno di questi ruoli, il suo voto è conteggiato solo una volta).

L'Assemblea Generale della Consulta delibera a maggioranza dei voti ed è presieduta dal Coordinatore Nazionale della Consulta. Le sue decisioni sono valide indipendentemente dal numero dei presenti.

L'assemblea generale della Consulta:

- a. Delinea le iniziative da intraprendere nell'interesse dei medici in formazione specialistica;
- b. Delibera in merito ad eventuali modifiche del Regolamento
- c. Elegge il Coordinatore Nazionale,

Le assemblee vengono verbalizzate da un segretario verbalizzante nominato all'inizio dell'assemblea stessa. Il relativo verbale andrà approvato nell'occasione della prima assemblea utile successiva.

Articolo 7: Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale della Consulta è costituito dal Coordinatore Nazionale, dai componenti l'Ufficio di Segreteria e da un rappresentante eletto presso ogni sede di scuola di specializzazione, sia di sede capofila sia di sede aggregata.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti ed è presieduta dal Coordinatore Nazionale. Le convocazioni al Consiglio devono di norma avvenire per via informatica con almeno otto giorni di preavviso. La partecipazione al Consiglio Direttivo può essere agevolata anche a mezzo videoconferenza.

Le riunioni vengono verbalizzate da un segretario verbalizzante nominato all'inizio della riunione stessa. Il relativo verbale andrà approvato nell'occasione della prima riunione utile successiva.

Articolo 8: Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore ha la rappresentanza della Consulta e partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo della SIML in qualità di membro cooptato.

Il Coordinatore Nazionale è eletto dall'Assemblea Generale tra i medici in formazione specialistica iscritti fino al penultimo anno (compreso) del proprio percorso di formazione. Le elezioni si terranno, con cadenza biennale, in coincidenza del Congresso Nazionale della SIML. All'elezione del Coordinatore Nazionale partecipano tutti gli iscritti.

Una volta eletto, il Coordinatore Nazionale convoca e presiede l'Assemblea Generale e le riunioni del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le funzioni demandategli dal presente regolamento.

Propone i nominativi dei membri dell'Ufficio di Segreteria, che sono approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Nazionale. Indice inoltre l'elezione dei Rappresentanti locali delle scuole di specializzazione e ne formalizza gli esiti.

Articolo 9: Ufficio di segreteria

L'Ufficio di Segreteria è composto da un numero massimo di 4 membri, di cui almeno uno iscritto al I o II anno di specializzazione al momento della nomina, con il compito di coadiuvare il Coordinatore Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni. Nel caso in cui il coordinatore nazionale si specializzasse prima del termine del suo mandato, verrà sostituito dal più anziano nel ruolo fino al momento delle nuove elezioni.

I membri dell'ufficio di segreteria sono proposti dal Coordinatore Nazionale e approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10: Sede

La Consulta ha sede presso la sede della Società Italiana di Medicina del Lavoro.

Articolo 11: Fondi

I fondi della Consulta sono primariamente individuati nelle quote ad essa spettanti del bilancio della Società, secondo le regole previste per la destinazione dei fondi alle sezioni tematiche afferenti alla Società.
L'adesione alla Consulta non comporta il versamento di una quota aggiuntiva alla quota di iscrizione annuale alla Società.

Articolo 12: Entrata in vigore e norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'Approvazione, nell'ordine, dell'Assemblea Generale della Consulta e dell'Assemblea della Società Italiana di Medicina del Lavoro.
Le cariche in atto esistenti sono prorogate fino al Congresso Nazionale SIMLII del 2016, prima data utile per l'indizione delle elezioni.